

Circolari Speciali

CHECK LIST COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

La presente *check list*  può essere di ausilio nella fase di controllo della compilazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, anche in relazione alla trasmissione telematica dei relativi modelli dichiarativi e ai conseguenti adempimenti di archiviazione e conservazione.

CONTRIBUENTE			
Codice fiscale		Partita Iva	
Anno di imposta		Trimestre	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4

CONTROLLI DI BASE	Liquidazioni Iva	<input type="checkbox"/> Mensili	<input type="checkbox"/> Trimestrali	<input type="checkbox"/> Trimestrale speciale
	Contabilità separate	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì	
		<input type="checkbox"/> Mensili	<input type="checkbox"/> Trimestrali	
	Contabilità presso terzi	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Operazioni straordinarie	<input type="checkbox"/> Fusioni	<input type="checkbox"/> Scissioni	
		<input type="checkbox"/> Conferimenti	<input type="checkbox"/> Altre:	
	Liquidazione Iva di gruppo	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Regime Iva di cassa	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Criteri speciali di determinazione dell'imposta dovuta o detraibile o agevolazioni	<input type="checkbox"/> Regime agricolo	<input type="checkbox"/> Agriturismo	
		<input type="checkbox"/> Contratti di subfornitura	<input type="checkbox"/> Altri:	
	Eventi eccezionali	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Credito Iva precedente	<input type="checkbox"/> Annuale	<input type="checkbox"/> Trimestrale	
	In presenza di credito Iva sono stati controllati gli eventuali utilizzi in compensazione orizzontale?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	Crediti di imposta utilizzati a scomputo dell'Iva	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
Si è tenuto conto di tutte le note di variazione?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Gli importi sono stati indicati in centesimi di euro (arrotondando l'ammontare alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra è uguale o superiore a 5, o per difetto se la stessa è inferiore a 5)?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Acconto Iva	<input type="checkbox"/> No			
	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> Metodo storico	<input type="checkbox"/> Metodo previsionale	
		<input type="checkbox"/> Metodo delle operazioni effettuate		

(Luogo e data)

(Firma)

NOTE PER LA COMPILAZIONE QUADRO VP

Rigo VP2

Totale operazioni attive

- Indicare l'ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell'Iva, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'Iva (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis (vanno, invece, indicate le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell'art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione).
- Si evidenzia, inoltre, che nel presente rigo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell'art. 21, c. 6-bis.
- Nel rigo deve essere compreso anche l'imponibile relativo alle operazioni per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario.

Esempi



- Operazioni imponibili
- Operazioni intracomunitarie (D.L. 331/1993)
- Cessioni all'esportazione e assimilate:
 - Esportazioni dirette o triangolari (art. 8 D.P.R. 633/1972)
 - Cessioni a esportatori abituali [art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972]
 - Servizi internazionali (art. 9 D.P.R. 633/1972)
 - Cessioni verso San Marino e Vaticano (art. 71 D.P.R. 633/1972)
- Operazioni soggette a reverse charge (non deve essere indicato l'ammontare degli acquisti/servizi assoggettati a reverse charge, annotati nel registro delle fatture emesse)
- Operazioni attive non soggette (artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972)
- Operazioni attive in split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/1972)
- Cessioni in regime del margine (D.L. 41/1995)
- Operazioni attive esenti (art. 10 D.P.R. 633/1972 e similari)

Rigo VP3

Totale operazioni passive

- Indicare l'ammontare complessivo degli acquisti all'interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell'Iva, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all'art. 25, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi. Nel rigo vanno compresi, altresì, gli acquisti ad esigibilità differita, nonché quelli con Iva indetraibile.
- Si precisa che nel rigo vanno anche compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all'art. 42, c. 1 D.L. 331/1993 (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell'imposta con utilizzo del plafond di cui all'art. 2, c. 2 L. 18.02.1997, n. 28), nonché quelli di cui all'art. 40, c. 2 dello stesso decreto legge (triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente).

Nota bene

L'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (es.: acquisti intracomunitari e art. 17, cc. 2, 5, 6 e 7), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte [es.: art. 74, c. 1, lett. e), art. 74-ter, c. 8)], deve essere compresa, quale Iva esigibile, nel rigo **VP4** e, quale Iva detratta, nel rigo **VP5**. Tale modalità di compilazione vale anche con riferimento alle importazioni di materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d'argento puro per le quali l'imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e dell'art. 25.

Esempi



- Acquisti imponibili e non imponibili
- Acquisti non imponibili intracomunitari (D.L. 331/1993)
- Importazioni
- Acquisti con Iva indetraibile
- Acquisti soggetti a reverse charge
- Acquisti rientranti nel regime del margine
- Acquisti effettuati con lettera di intento [art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972]
- Operazioni esenti (art. 10 D.P.R. 633/1972 e similari)
- Acquisti effettuati presso contribuenti **minimi** e **forfettari**

NOTE PER LA COMPILAZIONE QUADRO VP (segue)	
Rigo VP4 Iva esigibile	<ul style="list-style-type: none"> Indicare l'ammontare dell'Iva a debito, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nello stesso periodo, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.
Rigo VP5 Iva detratta	<ul style="list-style-type: none"> Indicare l'ammontare dell'Iva relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento. Nel rigo va indicata, altresì, l'imposta relativa agli acquisti effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell'Iva per cassa di cui all'art. 32-bis D.L. 83/2012, registrati in precedenti periodi, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione. Il relativo imponibile non va, invece, riportato nel rigo VP3 in quanto già indicato nella Comunicazione del periodo di registrazione degli acquisti.
Contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta	
Rigo VP6 Iva dovuta a credito	<ul style="list-style-type: none"> I contribuenti che adottano, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione dell'imposta dovuta ovvero detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.) devono indicare nel rigo VP4 (IVA esigibile) e nel rigo VP5 (IVA detratta) l'imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime di appartenenza. Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non preveda la detrazione dell'imposta (ad esempio, regime dei beni usati), il rigo VP5 non deve essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica.
Rigo VP7 Debito periodo precedente non superiore a €25,82	<ul style="list-style-type: none"> Indicare l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a €25,82.
Rigo VP8 Credito periodo precedente	<ul style="list-style-type: none"> Indicare l'ammontare dell'Iva a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello Iva TR). Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'Iva di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).
Rigo VP9 Credito anno precedente	<ul style="list-style-type: none"> Indicare l'ammontare del credito Iva compensabile, ai sensi del D. Lgs. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare. Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda "estromettere" dalla contabilità Iva (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l'intero ammontare del credito Iva compensabile risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della presente Comunicazione riportando l'importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno. Nel presente rigo va indicato anche il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso per la quota dello stesso utilizzata (a seguito di autorizzazione dell'Ufficio) in sede di liquidazione periodica (vedasi il D.P.R. 10.11.1997, n. 443 e la circolare n. 134/E del 28.05.1998). Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).
Rigo VP10 Versamenti auto UE	<ul style="list-style-type: none"> Indicare l'ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21.11.2007. In particolare, devono essere indicati i versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento (rigo VP1), anche se effettuati in periodi precedenti.
	Esempio <ul style="list-style-type: none"> Cessioni interne di autoveicoli acquistati da Paese intracomunitario.
Rigo VP11 Crediti d'imposta	<ul style="list-style-type: none"> Indicare l'ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24.

NOTE PER LA COMPILAZIONE QUADRO VP (segue)

Rigo VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali	<ul style="list-style-type: none">• Indicare l'ammontare degli interessi dovuti, pari all'1%, calcolati sugli importi da versare ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 14.10.1999, n. 542, relativamente alla liquidazione del trimestre.• Questo rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui al citato art. 7, relativamente al 4° trimestre.
Rigo VP13 Acconto dovuto	<ul style="list-style-type: none">• Indicare l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato.• Il rigo deve essere compilato dai contribuenti obbligati al versamento dell'acconto ai sensi dell'art. 6 L. 29.12.1990, n. 405, e successive modificazioni.• Qualora l'ammontare dell'acconto risulti inferiore a € 103,29, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.• Si evidenzia che nel caso di ente o società controllato partecipante alla liquidazione Iva di gruppo, uscito dal gruppo dopo la data del 27.12 (termine finale stabilito per il versamento dell'acconto Iva) a seguito, ad esempio, di incorporazione da parte di società esterna, deve essere compreso nel presente rigo della Comunicazione della società incorporante relativa al mese di dicembre anche il credito derivante dall'importo dell'acconto dovuto dall'ente o società controllante per l'ente o società controllato incorporato.
Rigo VP14 Iva da versare o a credito	<ul style="list-style-type: none">• Indicare in colonna 1 l'importo dell'Iva da versare, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'Iva di gruppo, pari al risultato della seguente formula, se positivo: (VP6, col. 1 + VP7 + VP12) – (VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13).• In colonna 2 indicare l'importo dell'IVA a credito, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'Iva di gruppo, pari al risultato della seguente formula, se positivo: (VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13) – (VP6, col. 1 + VP7 + VP12).• Si avverte che tale rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui all'art. 7 del D.P.R. 14.10.1999, n. 542, relativamente al 4° trimestre.



[FAC SIMILE CHECK LIST \(COMPILABILE\)](#)

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl
Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppcastelli.com

DIRETTORE RESPONSABILE: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Carlo Enrico Corona, Alessandro Ponzone, Alessandro Pratesi, Roberto Stanghellini, Stefano Zanon.

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, L. Dall'Oca, F. Donato,
A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Piccinelli, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Centro Studi Castelli Srl
Tel. 0376/775130 Fax. 0376/770151
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 - privacy@gruppcastelli.com

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy.